



# COMUNE DI GAGLIOLE

## Provincia di Macerata

**Registro Generale n. 12**

### **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 12 DEL 28-02-2020**

**Ufficio: SEGRETERIA**

**Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 6 DEL 10.01.2020 (ABBATTIMENTO PIANTE LUNGO LA S.P. 9/7 "MULINI" dal km 1+300 al km 2+300)**

### **IL SINDACO**

Dato atto che con Ordinanza Sindacale, n. 6 del 10.02.20, si intimava ai proprietari, ai conduttori, custodi e possessori delle aree site lungo la S.P. 9/7 Mulini, dal km 1+300 al km 2+300 all'abbattimento delle piante contrassegnate e ubicate sulle rispettive aree per l'imminente pericolo di caduta come rilevato dagli Uffici Provinciali unitamente a quelli dell'Unione Montana Potenza Esino Musone e Comunali;

Che tra i proprietari individuati nell'ordinanza in oggetto sono stati indicati i sigg.ri Mariotti Urbano e Martella Cecilia via Circonvallazione 27 – 62022 Castelraimondo in quanto proprietari dell'area di cui al foglio 22, p.lla 427 del NCT di Gagliole sulla quale è ubicata la quercia da abbattere e contrassegnata con il n.1AB;

Che successivamente dai rilievi effettuati risulta che la quercia n. 1AB ricade sulla proprietà adiacente la cui titolarità è del sig. Paonazzi Giuseppe residente in via Monte Catria 8 – 62022 Castelraimondo

Che successivamente in data 27.02.2020 la Regione Carabinieri Forestale "Marche" Comando di Matelica ha rilevato la pericolosità di una ulteriore quercia contrassegnata dal n. 15A le cui condizioni fisico vegetative risultano compromesse perchè l'apparato radicale è esterno al terreno con conseguente instabilità della stessa e pertanto con imminente pericolo di caduta anche in considerazione del forte vento verificatesi il giorno 27.02.20;

Verificato che la suddetta pianta è ubicata sulla proprietà della sig. ra Gregori Adele - via Casetre 11 – 62022 Gagliole e ricevuta, successivamente al suindicato sopralluogo, la segnalazione dalla Regione Carabinieri Forestale “Marche, Comando di Matelica, ns. prot. 942 del 28.02.20, con la quale si segnala inoltre che le condizioni fisico vegetative sono compromesse altresì per le estese porzioni di edera sulla chioma e la sua inclinazione accentuata;

Rilevata quindi la sua pericolosità per la tutela e l’incolumità pubblica;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla rettifica ed integrazione dell’ordinanza n. 6 del 10.02.20;

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., relativi alle competenze ed attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 05 agosto 2008;
- l’art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., relativo alla comunicazione di avvio del procedimento;
- il vigente Statuto Comunale

Richiamata l’ordinanza n. 6 del 10.02.20 il cui contenuto è da intendersi integralmente trascritto e da considerarsi parte essenziale e integrante della presente;

### **RETTIFICA**

l’ordinanza n. 6 del 10.02.20 nella parte in cui :

intima ai sigg.ri Mariotti Urbano e Martella Cecilia via Circonvallazione 27 – 62022 Castelraimondo all’abbattimento di n. 1 quercia contrassegnata con il numero 1AB;

### **ORDINA**

a Paonazzi Giuseppe residente in via Monte Catria 8 – 62022 Castelraimondo di procedere immediatamente dalla data della presente Ordinanza, al taglio e alla rimozione della pianta di cui al n. 1AB oltre a quelle già individuate dall’Ordinanza n.6 del 10.02.20;

a Gregori Adele - via Casetre 11 – 62022 Gagliole di procedere immediatamente dalla data della presente Ordinanza, al taglio e alla rimozione della pianta di cui al n. 15A oltre a quelle già individuate dall’Ordinanza n.6 del 10.02.20;

### **AVVERTE**

Che ai sensi dell’art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., qualora i soggetti a cui è rivolta la presente Ordinanza, non ottemperino agli ordini impartiti, si potrà provvedere

d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso sia incorso, ai sensi dell'art. 650 del c.p.p. che in caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione:

- la sanzione amministrativa prevista all'art. 7-bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
- la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> comma, dell'art.29 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e s.m.i.

Che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di vegetazione, rami, arbusti, alberi o parti di essi, il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

Che il Responsabile del procedimento è il Dott. Botticelli Sandro a cui ci si potrà rivolgere, per ogni eventuale richiesta di informazioni o di accesso agli atti, presso gli Uffici comunali durante l'orario di ricevimento al pubblico e che, ai sensi dell'art. 3, 4<sup>a</sup> comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

#### **DISPONE**

- La pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line;
- L'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
- La trasmissione della presente all'Ufficio di Polizia municipale e agli uffici comunali per quanto di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to BOTTICELLI SANDRO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-02-2020 al 15-03-2020

Lì 29-02-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to BOTTICELLI SANDRO

*Copia conforme all'originale.*

*Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BOTTICELLI SANDRO